

STATUTO

CAMPANIA ASSISTENZA ANZIANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN FELICE A CANCELLO CE VIA
ROMA 6

Numero REA: CE - 358827

Codice fiscale: 04830990612

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

	S T A T U T O	
	della società cooperativa	
	"CAMPANIA ASSISTENZA ANZIANI Società Cooperativa Sociale"	ALLEGATO "A"
		AL N. 562 di rep.
	TITOLO I	AL N. 466 di racc.
	Denominazione - Sede - Durata	
	Articolo 1 - Costituzione e Denominazione	
	E' costituita con sede nel Comune di San Felice a Cancell	
	(CE) la società cooperativa denominata	
	"CAMPANIA ASSISTENZA ANZIANI Società Cooperativa Sociale"	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione (in	
	particolare: Legge 381/1991, L. 142/2001 e D.Lgs. 460/1997),	
	si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata, quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017	
	n. 112 relativo all'Impresa Sociale e quelle di cui al D.Lgs.	
	3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore").	
	Con delibera assembleare potranno essere istituite filiali,	
	agenzie, uffici di rappresentanza, sia nel territorio naziona-	
	le che all'estero.	
	Articolo 2 - Durata	
	La durata della società cooperativa è fissata fino al 31 di-	
	cembre 2060, salvo proroga o anticipato scioglimento.	
	TITOLO II	
	Scopo - Oggetto	
	Articolo 3 - Scopo mutualistico	

La Cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzata con gestioni separate:

- 1) alla gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi di cui all'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381;
- 2) allo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, e nella sfera sociale quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione.

4 di 39

	delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in
	condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale.
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-
	tualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si
	avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e
	intende orientare la propria gestione al conseguimento dei pa-
	rametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artico-
	li 2512 e 2513 del codice civile.
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi
	anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai so-
	ci.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto
	dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni e
	integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulterio-
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero
	in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla coopera-
	tiva e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle
	leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.
	Su deliberazione dell'organo amministrativo la cooperativa po-
	trà aderire ad organismi economici o sindacali che si propon-
	gono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche,
	di lavoro o di servizio.
	Articolo 4 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
dei soci, ha per oggetto sociale:	
A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-	
assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collet-	
tività, nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o	
l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in	
situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate	
quali:	
1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'at-	
tività sanitaria, socio-sanitaria, socio-culturale, socio as-	
sistenziale, educativa e ricreativa per anziani, bambini, gio-	
vani, migranti, portatori di handicap e soggetti in difficol-	
tà;	
2. la prestazione a terzi di servizi diurni e notturni	
nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie,	
specialistiche e polispecialistiche, educative, ricreative,	
culturali, formative e assistenziali, pubbliche e private; la	
progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di	
intrattenimento e animazione per gestanti, bambini, adolescen-	
ti, giovani, anziani, portatori di handicap e migranti, ivi	
compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricrea-	
tivi, feste e fiere;	
3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili	
nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, bilin-	
gue e musicali, centri gioco, centri ricreativi estivi, dopo-	

	scuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, an-
	che a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della
	prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e
	servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragi-
	lità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;
	4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri
	di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa,
	ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, case
	famiglia, media-teche, centri di documentazione, atelier, e
	ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, so-
	cializzazione e assistenza a favore in particolare di minori,
	ragazze madri, e altri soggetti in stato di bisogno;
	5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri
	diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie as-
	sistite e ogni altro servizio volto all'assistenza e al soste-
	gno della domiciliarità quali l'assistenza infermieristica, il
	telesoccorso, l'effettuazione di analisi, terapie, anche di
	tipo occupazionale, medicazioni, prestazioni riabilitative e
	sanitarie tese a prevenire situazioni invalidanti, a riportare
	la persona al massimo recupero possibile o a stabilizzarne la
	situazione, nonché all'innalzamento della qualità della vita
	delle persone anziane, dei portatori di handicap e dei sogget-
	ti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza
	e servizi di portierato sociale;
	6. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assi-

	stenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a	
	favore di anziani, portatori di handicap, bambini, giovani,	
	adolescenti, migranti e soggetti in stato di bisogno, ivi com-	
	presi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti	
	- coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di	
	igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per mi-	
	nori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di acco-	
	glienza per migranti;	
	7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a	
	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stra-	
	nieri, dei figli dei migranti, dei giovani che rientrano in	
	Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	8. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enuncia-	
	ti, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di ser-	
	vizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle	
	leggi vigenti, stipulando contratti e convenzioni con ammini-	
	strazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie,	
	sociali culturali pubbliche e private, con enti di formazione	
	pubblici e privati, partecipando ad appalti indetti da sogget-	
	ti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'ogget-	
	to sociale;	
	B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività	
	di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizza-	
	zione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una	
	o più delle seguenti attività produttive ritenute opportune	

	per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi
	dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., sia
	direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto, o in
	qualsiasi altra forma consentita dalla legge, da enti pubblici
	e privati:
	1. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igiene
	domestica, sanificazione, adeguamento funzionale di immobili
	per accesso a persone con disabilità, inteso come interventi
	di ristrutturazione edilizia per eliminazione di barriere ar-
	chitettoniche ed adeguamenti funzionali, anche agli impianti
	elettrici ed idraulici; servizio di lavanderia;
	2. l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e
	falciatura, sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e
	la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'e-
	secuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di
	canali;
	3. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per
	la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la ge-
	stione di parchi naturali attrezzati, musei, nonché ogni ini-
	ziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del
	territorio;
	4. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di
	ristoro, bar, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità,
	attività di catering, rivolti in particolare a giovani, stu-
	denti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni,

10 di 39

	gestioni amministrative separate.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	quali operazioni commerciali, industriali, finanziarie, sia	
	mobiliari che immobiliari. Potrà assumere, non in via preva-	
	lente, partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazio-	
	ni, aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse	
	alle proprie.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previden-	
	za e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti dispo-	
	sizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivi-	
	tà per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito re-	
	golamento limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente	
	ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-	
	blico sotto ogni forma.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale.	
	La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	Soci cooperatori	
	Articolo 5 - Soci cooperatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	

	minimo stabilito dalla legge.
	Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle se-
	guenti categorie:
	a) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo
	A e tipo B) che, per la loro capacità effettiva di lavoro, at-
	titudine e specializzazione, possono partecipare direttamente
	ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavo-
	rativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano
	in possesso della preparazione teorica e pratica, nonché capa-
	cità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolge-
	re, anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro
	dei soggetti svantaggiati;
	b) soci svantaggiati così come definiti dalla Legge vigente;
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-
	fetti della Legge n. 381/91; ad essi può essere corrisposto
	solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e docu-
	mentate.
	I soci di ciascuna categoria possono essere ammessi nel ri-
	spetto delle proporzioni numeriche previste dalla legge.
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società
	che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con
	la cooperativa.

	Articolo 6 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci	
	Cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	Soci Cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministra-	
	tivo al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla	
	categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nell'organo amministrativo della coope-	
	rativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2	
	e 3, del Codice Civile. Oltre che nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente	
	alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del	

	socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle in-	
	dividuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo o inserimen-	
	to fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termi-	
	ne del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia	
	stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso	
	a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5	
	del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di	
	socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e an-	
	notato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Articolo 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	

	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di	
	legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del	
	presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secon-	
	do criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutuali-	
	stico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul	
	libro dei soci. L'organo amministrativo deve, entro sessanta	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea la quale de-	

libera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-

	mento o per causa di morte.	
	Articolo 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. L'organo amministrativo dovrà esaminarla entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i pre-	
	supposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne imme-	
	diata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio	
	arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 34 e	
	seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo ammini-	
	strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	

l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con

la cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
amministrativo.	
Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
causa.	
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 34 e	
seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
Articolo 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 34 e	
seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati	
provvedimenti è promossa a pena di decadenza con atto pervenu-	
to alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni	
dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
Articolo 13 - Liquidazione della quota	
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	

20 di 39

	deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i re-
	quisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente
	articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi
	dell'articolo 13. In caso di pluralità di eredi, questi debbo-
	no nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto
	mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei
	successori per causa di morte e la Società consenta la divi-
	sione.
	La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità
	previste dall'articolo 7. In caso di apprezzamento negativo e
	in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla
	liquidazione ai sensi dell'articolo 13.
	Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
	responsabilità dei soci cessati.
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-
	vo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione
	dell'organo amministrativo, alla riserva legale. I soci esclu-
	si per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d)
	ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pa-
	gamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamen-

	to.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della pre-	
	stazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite an-	
	che fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto as-	
	sociativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabi-	
	li verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
	Articolo 16 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-	
	tati da quote ciascuna di valore non inferiore ad euro	
	1.000,00 (mille virgola zero zero) né superiore ai limiti di	
	legge;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'arti-	

23 di 39

pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione de-	
ve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
sizione al Collegio arbitrale.	
Articolo 18 - Bilancio di esercizio	
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di	
ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammi-	
nistrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrati-	
vo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il	
bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali de-	
stinandoli:	
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
per cento);	
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.	
59, nella misura prevista dalla legge medesima;	

25 di 39

	dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	A.R., raccomandata a mano o a mezzo fax oppure posta elettro-	
	nica, purché vi sia prova di ricevimento, inviata 8 (otto)	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assem-	
	blea si reputa validamente costituita quando ad essa parteci-	
	pano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministra-	
	tori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nes-	
	suno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Articolo 22 - Funzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del Presidente	
	del collegio sindacale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	

	7) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto sette deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 21. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.	
	Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	

	aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza as-	
	soluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Articolo 24 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. E'	
	escluso il voto segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 25 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del Codice Civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tate in bianco.	
	Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Pre-	

	sidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal	
	Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, an-	
	che non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	Articolo 27 - Amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cin-	
	que, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determi-	
	na di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge nel suo seno	
	il Presidente ed il Vice Presidente.	
	Il Consiglio uscente, sulla base della conoscenza personale	
	dei rapporti intrattenuti nel corso del proprio mandato, con	
	autonoma ed informale valutazione in merito alle caratteristi-	
	che dei soggetti che più di altri potrebbero apportare maggio-	
	re esperienza, competenza, capacità professionale e contributo	
	di impegno personale e di idee l'attività del consiglio ed al-	
	lo sviluppo complessivo dell'associazione, presenterà all'as-	

semblea una propria proposta di membri da eleggere non oltre il numero massimo previsto; l'Assemblea, comunque, avrà facoltà di aggiungere altre candidature ai candidati proposti dal consiglio uscente, ed una volta fissati il numero del nuovo consiglio direttivo, i suoi membri dovranno essere scelti liberamente tra tutti i candidati proposti sia dal Consiglio uscente che in sede di Assemblea medesima.

Articolo 28 - Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 29 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 30 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

	Articolo 31 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Colle-	
	gio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Articolo 32 - Rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati se nomi-	
	nati. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tut-	
	ti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori genera-	
	li o institori e procuratori speciali. Il Presidente del Con-	
	siglio di amministrazione, previa apposita delibera del Consi-	
	glio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori op-	
	pure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vi-	
	genti al riguardo.	
	Articolo 33 - Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri ef-	
	fettivi eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci sup-	

plenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche la funzione di revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Si applica l'articolo 2477 del codice civile.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Articolo 34 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci o nei loro confronti.

	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-	
	da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Articolo 35 - Arbitri e Procedimento	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	10.000,00 (diecimila virgola zero zero).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di	
	cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civi-	
	le;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati secondo il Regolamento della Camera Arbi-	
	trale presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione	
	ricade la sede. In difetto di designazione, sono nominati dal	
	Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la	
	sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rappor-	
	ti tra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto	
	disposto dall'articolo 35 comma 1 del D. Lgs. n. 5/03. Gli ar-	
	bitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad	

	eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'ar-	
	ticolo 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia neces-	
	sario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la sca-	
	denza del termine possa nuocere alla completezza dell'accerta-	
	mento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello	
	svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non neces-	
	saria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al	
	momento della costituzione, le regole procedurali cui si at-	
	terranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devo-	
	no fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di	
	funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla par-	
	te che promuove l'attivazione della procedura.	
	Articolo 36 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.	
	Titolo VII	
	Scioglimento e liquidazione	

	Articolo 37 - Scioglimento anticipato	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomine-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 38 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le moda-	
	lità previste dalla legge.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 39 - Regolamenti	
	L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-	
	ni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vi-	
	gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	il funzionamento della cooperativa.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approva-	
	zione dell'assemblea con le maggioranze previste dal preceden-	
	te art. 23.	
	Articolo 40 - Principi di mutualità, indivisibilità delle ri-	
	serve e devoluzione	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	

	mente versato;	
	b) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 41 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigen-	
	ti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
	nente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata. Tuttavia, qualora in	
	sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il	
	superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2	
	dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il	
	superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di	
	stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo amministrativo	
	è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle	
	norme relative alle società per azioni, sempre che nel frat-	

Firmato: Vulpoiu Lidia - Uriana Rinaldi - Giuliano Pipitone -
Eufemia Cipolletti notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Napoli, li 15 ottobre 2024

Firmato digitalmente: Eufemia Cipolletti Notaio